

8 Ordinanza concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (Ordinanza sulle importazioni agricole; OIEVFF), RS 916.121.10

8.1 Situazione iniziale

In base all'OIEVFF la Confederazione assegna due mandati a fornitori di servizi esterni.

1. Controllo della conformità per l'esportazione

L'esportazione di determinate merci deve avvenire in conformità delle norme prescritte dalla Comunità europea. Essa sottostà al controllo della conformità, la cui esecuzione è affidata dall'UFAG ad un'organizzazione privata in virtù dell'articolo 20 OIEVFF.

2. Prestazioni di servizio nell'ambito della rilevazione dei dati e della gestione delle importazioni di frutta e verdura

I Cantoni sono responsabili della rilevazione e della notifica dei dati (art. 21 OIEVFF) di cui necessita l'UFAG per eseguire il disciplinamento delle importazioni o che sono necessari per rispettare gli impegni internazionali. L'UFAG può incaricare altri enti di coordinare l'attività dei Cantoni conformemente all'articolo 21 OIEVFF e assegnare loro altri compiti. Può incaricare i servizi di coordinamento della rilevazione dei dati conformemente all'articolo 49 dell'ordinanza del 26 ottobre 2011 sulle importazioni agricole (OIAgr; RS 916.01).

Secondo le vigenti disposizioni dell'OIEVFF, entrambi i mandati di prestazione sono attribuiti mediante contratto per un periodo massimo di quattro anni. Per la procedura di aggiudicazione sono determinanti le disposizioni del diritto sugli appalti.

Il mandato di prestazione per i controlli della conformità è attualmente svolto da un fornitore che, in quanto centro nazionale di servizi specializzato nei controlli di qualità di diritto privato, in particolare per la frutta e la verdura, può avvalersi delle forti sinergie tra le sue prestazioni di diritto privato e il mandato della Confederazione.

Nell'ambito della procedura di aggiudicazione del mandato per la rilevazione dei dati e la gestione delle importazioni di frutta e verdura per il periodo 2022-2025, l'UFAG ha pubblicato nel 2021 una cosiddetta «Request for Information (RFI)» sulla piattaforma elettronica della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nel settore delle commesse pubbliche simap.ch nella categoria «Preavviso». Lo scopo della RFI era di condurre un'indagine di mercato e di conoscere gli offerenti interessati e le loro soluzioni. A parte l'appaltatore precedente, non ci sono stati altri interessati.

8.2 Sintesi delle principali modifiche

L'attuale termine di quattro anni per i contratti per il controllo della conformità (art. 20 OIEVFF) e per i servizi nel settore della rilevazione dei dati e della gestione delle importazioni di frutta e verdura (art. 22 OIEVFF) viene abolito.

8.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 7a capoverso 2

La nuova formulazione proposta «tramite l'applicazione Internet messa a disposizione dall'UFAG» che sostituisce l'attuale formulazione «via Internet mediante un'applicazione sicura» è più precisa e corrisponde a quella utilizzata nell'OIAgr. Questo adattamento linguistico non cambia nulla in termini di esecuzione.

Articolo 20 capoverso 2 e articolo 22 capoverso 3

L'aggiudicazione dei mandati di prestazione comporta un grande onere amministrativo e in termini di risorse umane, sia per l'Amministrazione federale sia per gli appaltatori. Gli interessati ai mandati sono pochi. Per la nuova aggiudicazione del mandato di prestazione nel settore della rilevazione dei dati e della gestione delle importazioni di frutta e verdura per il periodo 2022-2025, c'era soltanto un interessato, il precedente appaltatore. Si propone pertanto di stralciare il termine di quattro anni dei

due mandati di prestazione senza sostituirlo. In assenza di una regolamentazione della durata massima dei contratti nell'OIEVFF si applicherebbero le disposizioni della legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub; RS 172.056.1). Queste (stato 1° gennaio 2021) prevedono che la durata dei contratti non può superare i cinque anni. In casi motivati può essere prevista una durata superiore. I mandati per il periodo 2022-2025 non sono interessati dalle modifiche proposte, in quanto i relativi contratti si applicano dal 1° gennaio 2022.

8.4 Ripercussioni

8.4.1 Confederazione

L'abolizione del limite di quattro anni per i mandati di prestazione aumenterebbe la flessibilità della Confederazione e dell'UFAG. Ad esempio, i contratti potrebbero essere conclusi per un periodo massimo di cinque anni come previsto dalla LAPub o anche per una durata superiore, in casi motivati. Per l'assegnazione dei due mandati secondo l'OIEVFF, una durata di cinque anni anziché quattro comporta una diminuzione del fabbisogno di risorse umane di circa 60 ore all'anno. Con una durata più lunga, il dispendio potrebbe essere ulteriormente ridotto. Il risparmio sui costi esterni per la preparazione della gara d'appalto sarebbe di almeno 1000 franchi all'anno per una durata dei contratti di cinque anni anziché quattro.

La proposta di modifica della formulazione relativa all'applicazione Internet messa a disposizione (art. 7a cpv. 2) non ha ripercussioni per la Confederazione, poiché non cambia nulla a livello di esecuzione.

8.4.2 Cantoni

Nessuna ripercussione.

8.4.3 Economia

L'abolizione del limite di quattro anni per i mandati di prestazione, ad eccezione di una riduzione del dispendio per gli appaltatori, non ha alcuna ripercussione sull'economia. L'aggiudicazione dei mandati avviene secondo le basi legali nel settore degli appalti pubblici. La LAPub persegue, tra l'altro, un impiego dei fondi pubblici economico e sostenibile sotto il profilo dell'economia pubblica nonché il promovimento di una concorrenza efficace ed equa tra gli offerenti.

La proposta di modifica della formulazione relativa all'applicazione Internet messa a disposizione (art. 7a cpv. 2) non ha ripercussioni per l'economia, poiché non cambia nulla a livello di esecuzione.

8.5 Rapporto con il diritto internazionale

Le modifiche proposte sono compatibili con gli impegni assunti nel quadro del diritto internazionale, in particolare quelli nel quadro dell'OMC e dell'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81).

8.6 Entrata in vigore

L'ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

8.7 Basi legali

Articoli 177 capoverso 1 e 185 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1).